



CITTA' DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE
PROGRESSIONI TRA LE AREE,
AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS,
DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, n. 165 E SS.MM.II. E
DELL'ART. 13 DEL
CCNL FUNZIONI LOCALI 23.02.2026**

**ed Allegato A) PROGRESSIONI TRA LE AREE IN
DEROGA ALLA DISCIPLINA ORDINARIA-
PROCEDURA TRANSITORIA DI CUI ALL'ART. 13,
COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022, COME INTEGRATO E
MODIFICATO DALL'ART. 12 DEL CCNL 23.02.2026**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale

n.76 del 06/05/2026

INDICE

Art. 1.....	3
Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 2.....	3
Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva.....	3
Art. 3.....	4
Avvisi di Selezione.....	4
Art. 4.....	5
Elementi di valutazione della procedura comparativa.....	5
Art. 5.....	11
Commissione.....	11
Art. 6.....	12
Graduatoria e validità.....	12
Art. 7.....	13
Entrata in vigore.....	13

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale a tempo indeterminato, attuabili a norma dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del CCNL FUNZIONI LOCALI 23.02.2026 (ex art. 15 del CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022), tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle aree di cui all'allegato A del CCNL del 16.11.2022.

2. In conformità a quanto disposto dal citato art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., le procedure comparative per la progressione fra le aree sono interamente riservate al personale interno a tempo indeterminato del Comune di Tarquinia, nei limiti assunzionali previsti dalle norme vigenti in materia e per come programmato nei piani triennali dei fabbisogni di personale (ora confluito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione- PIAO, introdotto dall'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113).

3. La Giunta comunale ha la possibilità di individuare, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato (ora confluito nel PIAO), i posti da coprire mediante procedure selettive comparative riservate interamente al personale interno a tempo indeterminato nel rispetto dalla predetta normativa nel tempo vigente. Il numero di posti da ricoprire con tali procedure, da calcolare sul numero complessivo dei posti della medesima area di classificazione come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 12094/2022) non può superare il tetto percentuale prefissato dalla legge, attualmente pari al 50%. Le progressioni fra le aree fanno salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno per ciascuna area.

4. Il sistema di progressione fra le aree, finalizzato a valorizzare le professionalità interne, si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo professionale, avente inquadramento giuridico nell'area superiore, che comporta mutazione di responsabilità, relazioni, complessità e contenuto delle prestazioni lavorative.

Art. 2

Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Possono partecipare alle procedure selettive comparative riservate interamente al personale interno per il passaggio all'area superiore esclusivamente i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Tarquinia, destinatari dei C.C.N.L. del Comparto, in possesso dei seguenti requisiti, secondo le ulteriori specificazioni indicate nel relativo avviso di selezione:

- a) essere dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Comune di Tarquinia;
- b) essere inquadrati nell'area immediatamente inferiore e nella medesima famiglia professionale a quella del posto oggetto di selezione;
- c) essere in possesso della valutazione sulla performance positiva relativa agli ultimi tre anni di servizio, o comunque alle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- d) assenza nel biennio precedente al termine per la presentazione delle candidature di provvedimenti disciplinari;
- e) non aver subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente;

- f) essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno:
- Area degli "Operatori Esperti": assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale e/o patenti, se occorrenti o diploma di qualifica professionale almeno triennale;
 - Area degli "Istruttori": diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito con corso di studi di durata quinquennale;
 - Area dei "Funzionari e dell'Elevata Qualificazione": diploma di laurea triennale o di I livello (L) o diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), nonché dell'abilitazione professionale, se occorrente.

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo di studio universitario, anche di II livello e/o la relativa abilitazione professionale.

2. I requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e devono permanere sino al momento del perfezionamento della medesima conseguente all'eventuale esito positivo della selezione.

3. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti ovvero la sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità che non consentono di partecipare alla procedura di selezione ovvero di coprire il posto ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, comporta l'esclusione alla procedura in ogni fase del procedimento.

Art. 3

Avvisi di Selezione

1. L'avviso di selezione, in quanto *lex specialis* delle procedure selettive disciplinate dal presente Regolamento, viene approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, in esecuzione del piano triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato (confluito nel PIAO) ed al ricorrere delle condizioni di legge, e deve indicare:
 - a) il numero dei posti messi a selezione specificandone l'Area ed il profilo professionale;
 - b) i requisiti richiesti, anche in termini di profilo professionale, per la partecipazione ed il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno in relazione all'Area del posto messo a selezione;
 - c) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - d) le cause di esclusione dalla selezione;
 - e) le modalità con le quali vengono effettuate le comunicazioni;
 - f) le modalità di ammissione e di esclusione dei/delle candidati/e;
 - g) i criteri di valutazione dei titoli e/o delle competenze professionali;
 - h) la composizione della Commissione;
 - i) le modalità di formulazione della graduatoria di merito.

2. Trattandosi di una procedura di reclutamento che deroga alla regola del concorso pubblico, allo scopo di valorizzare, anche nell'interesse dell'ente, professionalità acquisite nel corso della carriera, l'Avviso di selezione può opportunamente prevedere una relazione di pertinenza tra il profilo professionale di provenienza del candidato e quello cui appartiene il posto da coprire.

3. I requisiti generali e specifici per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

4. I bandi di selezione, predisposti dal Settore competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, sono pubblicati, per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici), nel sito

internet istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio on-line del Comune e in Amministrazione Trasparente nella sezione "Bandi di concorso". Tale modalità esclusiva di pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

5. All'avviso di selezione è allegato uno schema di domanda di partecipazione al fine di agevolare la presentazione da parte dei concorrenti e facilitare il riscontro dei requisiti e della regolarità.

6. E' facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Della proroga del termine viene data pubblicità con le stesse modalità dell'avviso.

7. Per motivate esigenze l'Amministrazione può riaprire i termini per la presentazione delle domande, il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità dell'avviso precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

8. In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non dar corso alla progressione verticale a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o per mutate esigenze organizzative.

9. La pubblicazione dell'Avviso di selezione non comporta alcun diritto dei/delle partecipanti al passaggio all'Area immediatamente superiore; l'Amministrazione comunale si riserva di stabilire modi, tempi, nonché rinunciare a suo insindacabile giudizio.

10. L'assunzione è subordinata in ogni caso alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'Ente ed al rispetto delle disposizioni di finanza pubblica relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.

Art. 4

Elementi di valutazione della procedura comparativa

1. La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane.
2. Costituiscono elementi di valutazione, con l'assegnazione di massimo punti 100:

A) VALUTAZIONE POSITIVA DELLA PERFORMANCE conseguita dal/dalla dipendente negli ultimi tre anni di servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.: **massimo punti 50**

media valutazione performance	punteggio
Da 60 a 64	10
Da 65 a 69	15
Da 70 a 74	20
Da 75 a 79	25
Da 80 a 84	30
Da 85 a 89	35

Da 90 a 94	40
Da 95 a 99	48
100	50

B) ASSENZA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL BIENNIO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA *DE QUO*

1. Ai fini dell'ammissione, per assenza di procedimenti disciplinari nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura si intendono quelli superiori alla multa. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il/la dipendente viene ammesso/a alla procedura con riserva e, ove lo/la stesso/a rientri in posizione utile nella graduatoria, il passaggio all'area superiore viene sospeso sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al/alla dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il/la dipendente viene definitivamente escluso/a dalla procedura.

2. In presenza di provvedimenti disciplinari, nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, pari o inferiori alla multa, al punteggio finale totale derivante dalla valutazione di tutti i titoli di cui all'art. 4 vengono detratti i seguenti punti:

I) punti 2, per ogni rimprovero verbale, che sia stato formalizzato;

II) punti 3, per ogni rimprovero scritto;

III) punti 5, per ogni multa comminata dall'ente.

C) VALUTAZIONE DEI TITOLI E/O DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DEI TITOLI DI STUDIO ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI PER L'ACCESSO ALL'AREA DALL'ESTERNO: **massimo punti 40**

1. Per competenze professionali si intendono, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (quali certificazioni informatiche e linguistiche), le abilitazioni professionali oltre a quelle possedute nell'area inferiore e per il profilo professionale attinente a quello oggetto di selezione, valorizzate in base all'esperienza maturata, o nel servizio e/o Settore di destinazione, da valutare mediante colloquio.

1-bis. Ai fini del comma 1, nell'ambito delle competenze professionali, nel caso di passaggio alla superiore Area, qualora non sia definito il servizio e/o settore di destinazione nell'apposita sezione "piano dei fabbisogni del personale" del PIAO, si procederà a valorizzare l'esperienza maturata dai candidati nell'area inferiore e relativamente al profilo professionale attinente a quello oggetto di selezione; qualora sia invece individuato il servizio e/o settore di destinazione dei posti messi a selezione, sarà effettuato un colloquio orale volto ad approfondire le conoscenze dei candidati necessarie a ricoprire il ruolo oggetto della selezione.

2. I titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno di ogni Area sono quelli individuati nella voce "Requisiti di base per l'accesso" dell'*Allegato A- Declaratorie* al CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali.

3. Sono valutati esclusivamente i titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno all'Area.

4. La Laurea vecchio ordinamento (DL) o la Laurea magistrale/specialistica articolata su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto alla Laurea triennale (TAR Lazio, Sez. IV 23/11/2022 n. 15616, n. 6512 del 19/05/2022, n. 10104 del 15/07/2022). Pertanto, gli/le istanti in possesso di Laurea a ciclo unico Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento hanno diritto al punteggio aggiuntivo per titolo superiore. In particolare il medesimo titolo, qualora costituisca requisito di accesso, verrà valutato, in base alla votazione conseguita, al pari di della "Laurea specialistica" (LS) o "Laurea Magistrale" (LM) di durata legale di anni 2. Qualora invece costituisca titolo di studio ulteriore rispetto ad una terza

Laurea Triennale (o di I livello) od altra che costituisce requisito di accesso, a tale titolo a ciclo unico si attribuisce un punteggio doppio a quello previsto per la LS/LM di durata biennale.

5. Per il passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti, in base alla tipologia di profilo professionale, possono essere richiesti una specifica qualificazione professionale e/o patente.

5-bis. Non viene attribuito alcun punteggio ai titoli di studio inferiori al Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con corso di studi di durata quinquennale. A tale ultimo titolo, si attribuiscono i seguenti punteggi esclusivamente qualora costituisca titolo ulteriore ai sensi del comma 2 del presente articolo:

DIPLOMA QUINQUENNALE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO				
TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	DA	A	
36	41	60	69	5,0
42	47	70	79	6,0
48	53	80	89	7,0
54	58	90	97	8,0
59		98	100	9,0
60		100 e LODE		10,0

LAUREA TRIENNALE (L)		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	7,0
80	95	8,0
96	106	9,0
107	110	11,00
110 e LODE		12,00

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE (LS/LM) BIENNALE		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	7,0
80	95	8,0
96	106	9,0
107	110	11,00
110 e LODE		12,00

6. Per il passaggio dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, in base alla tipologia di profilo professionale, può essere richiesta apposita abilitazione professionale.

6-bis. Per il passaggio di cui al comma 6 di tale articolo, si attribuiscono i seguenti punteggi:

DIPLOMA QUINQUENNALE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO <u>ULTERIORE</u>				
TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	DA	A	
36	41	60	69	1,0
42	47	70	79	2,0
48	53	80	89	3,0
54	58	90	97	4,0
59		98	100	5,0
60		100 e LODE		6,0

<i>Titolo di studio universitario</i>				
<i>Titolo espresso in centodecimi</i>		<i>Valutazione Laurea Triennale</i>	<i>Valutazione Laurea Magistrale o Specialistica (biennio)</i>	<i>Valutazione Laurea Magistrale o Specialistica (ciclo unico)</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>			
66	79	4,0	5,0	9,0
80	95	5,0	6,0	11,0
96	106	6,0	7,0	13,0
107	110	7,0	8,0	15,0
110 e lode		8,0	9,0	17,0

7. Per il passaggio dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in base alla tipologia di profilo professionale, può essere richiesta apposita abilitazione professionale.

7-bis. Per il passaggio di cui al comma 5 di tale articolo, si attribuiscono i seguenti punteggi:

LAUREA TRIENNALE (L) <u>ULTERIORE</u>		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	3,0
80	95	4,0
96	106	5,0
107	110	6,0
110 e LODE		7,0

LAUREA SPECIALISTICA (LS) O LAUREA MAGISTRALE (LM) BIENNALE		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	5,0
80	95	6,0
96	106	7,0
107	110	8,0
110 e LODE		10,0

8. Relativamente alle certificazioni informatiche e linguistiche si considerano esclusivamente quelle conseguite con attestato finale di profitto. Le certificazioni linguistiche ed informatiche valide ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere rilasciate da Università, Enti pubblici o privati accreditati al MIUR e riconosciute dalle amministrazioni centrali (certificazioni riconosciute nei concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione e da altri Ministeri).

9. Rientrano fra le certificazioni linguistiche quelle riconosciute a livello internazionale rilasciate da enti accreditati dal MIUR che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER) o *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR). Il QCER definisce le linee guida per descrivere i livelli di competenza linguistica posseduta da un soggetto. Il QCER individua sei livelli di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2), ripartiti in tre livelli: elementare (A), intermedio (B) ed avanzato (C).

10. Viene attribuito il punteggio esclusivamente per le certificazioni linguistiche conseguite almeno con livello intermedio (livelli B e C). Nessun punteggio viene attribuito per competenze linguistiche di livello base (livello A). La certificazione linguistica di livello superiore assorbe quella di livello inferiore.

11. Relativamente alle certificazioni informatiche, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera anche il superamento, esclusivamente con livello "avanzato" ed in stato "concluso", di tutti i corsi disponibili e relativi alle "Competenze digitali per la PA", inseriti nella piattaforma Syllabus realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). Nessun punteggio verrà attribuito in caso di superamento parziale corsi disponibili e relativi alle "Competenze digitali per la PA".

12. Al punteggio attribuito ai sensi del presente articolo commi 1-7-bis della presente lettera C), considerate le ulteriori specificazioni di cui ai su indicati commi 8-11, si aggiungono i punteggi riportati nella tabella di cui sotto, attribuibili esclusivamente per i titoli di studio attinenti al posto da ricoprire. Qualora il titolo di studio non sia attinente al posto da ricoprire, il relativo punteggio viene ridotto della metà.

TITOLO DI STUDIO	AREA OPERATORI ESPERTI	AREA ISTRUTTORI	AREA FUNZIONARI ED EQ
Master Universitario di I livello e/o Corso di perfezionamento universitario	3,0	4,0	5,5
Master Universitario di II livello e/o Diploma di Specializzazione	5,0	6,0	7,5

Dottorato di ricerca	7,0	8,0	10,0
Iscrizione all'Albo professionale per attività attinente al profilo professionale	2,0	3,0	3,0
Attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978, o ad essi equiparati	2,0	3,0	3,0
Informatiche	2,0	3,0	3,0
Piattaforma Syllabus DFP Competenze digitali per la PA	2,0	3,0	2,5
Linguistiche:			
1. livello B1	2,0	2,0	3,0
2. livello B2	3,0	4,0	5,0
3. livello C1	4,0	6,0	6,0
4. livello C2	5,0	8,0	7,0

13. Vengono inoltre attribuiti 0,5 punti (nel limite max di punti 3) ai singoli corsi organizzati dal Comune di Tarquinia e rivolti a tutto il personale dipendente, sia per i quali vige l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni normative (es. corso annuale in materia di prevenzione della corruzione), sia quelli non obbligatori.

14. Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai corsi di cui al precedente comma, il/la dipendente deve aver partecipato e superato l'esame di apprendimento finale, qualora previsto. Non verrà attribuito alcun punteggio ai corsi di aggiornamento/formazione non certificati.

15. Fatte salve eventuali altre conseguenze previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, ai/alle dipendenti che non abbiano partecipato ai corsi obbligatori organizzati dal Comune di Tarquinia verrà decurtato il punteggio totale finale (di tutte le classi/criteri) di numero punti 2 per ogni corso obbligatorio non fruito.

16. Qualora il/la dipendente sia in possesso di certificazione attestante l'aver prestato "lodevole servizio" presso l'Amministrazione comunale di Tarquinia verranno aggiunti punti 2 al punteggio come sopra definito nella classe C); qualora detta certificazione sia stata rilasciata da altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., diversa dal Comune di Tarquinia, verranno aggiunti, ai punteggi come sopra definiti nelle classi, punti 1.

17. Limitatamente alle competenze professionali di cui al comma 1-bis del presente articolo, alle quali vengono riservati, nell'ambito dei complessivi 40 punti, massimo 15 punti, concorre alla relativa valutazione:

I) l'esperienza acquisita dal candidato alla dipendenze di una pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nell'area inferiore e per il profilo professionale attinente a quello oggetto di selezione (mansioni corrispondenti o equiparabili o attinenti), qualora non sia definito il servizio e/o settore di destinazione oggetto della progressione tra le aree nell'apposita sezione "piano dei fabbisogni del personale" del PIAO. Per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, punti 0,15 (sino ad un massimo di 15 punti);

II) un colloquio valutativo orale, diretto ad approfondire le competenze dei candidati necessarie a ricoprire il ruolo oggetto della selezione, qualora sia invece individuato il servizio e/o settore di destinazione dei posti messi a selezione, al quale riservare max 15 punti.

D) NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI RIVESTITI: massimo punti 10

1. Vengono considerati nella presente categoria esclusivamente gli incarichi che valorizzano ed accrescono l'esperienza lavorativa presso la P.A. rivestiti dagli/dalle istanti ed indicati nella tabella di cui sotto, riferiti unicamente all'ultimo quinquennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Pertanto non verrà attribuito alcun punteggio agli incarichi rivestiti in date antecedenti rispetto alla tempistica indicata al presente comma.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Incarico di Elevata Qualificazione- EQ- (ex art. 15 CCNL 2022-2024)	Per ogni mese (o frazione di mese superiore a giorni 15): punti 0,2
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 15 del D. Lgs 36/2023 e/o Responsabile del Procedimento (RP) ex art. 5 della L. 241/1990	Punti 1,0 per ogni incarico, fino ad un massimo di punti 5,0
Incarico di Specifiche Responsabilità (ex art. 84 del CCNL 2019-2021) o di Funzione (ex. Art 97 del CCNL 2019-2021)	Per ogni mese (o frazione di mese superiore a giorni 15): punti 0,10, fino ad un massimo di punti 4,0
Presidente, Membro di commissione o di gara presso l'Ente e/o altre PP.AA	Punti 0,8 per ogni incarico, fino ad un massimo di punti 5,0
Incarichi di insegnamento presso la P.A. di durata non inferiore a 3 mesi	Punti 1 per ogni incarico, fino ad un massimo di punti 4,0
Relatore a convegni, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni scientifiche inerenti il posto da ricoprire.	Punti 0,8 per ognuno, fino ad un massimo di punti 4,0

2. Ai fini della valutazione degli incarichi indicati nella tabella precedente si considerano le seguenti equivalenze, pertanto è attribuito il medesimo punteggio, ai seguenti:

- Incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 15 CCNL 2022-2024= Incarico di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 13 CCNL 2016-2018;
- Incarico di Specifiche Responsabilità o di Funzione, rispettivamente ai sensi degli artt. 84 e 97 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali= Incarico di Specifiche Responsabilità o di Funzione, rispettivamente ai sensi degli artt. 70-quinquies e 56-sexies del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Locali.

3. Il punteggio indicato nella precedente Tabella si riferisce agli incarichi pertinenti con il profilo da ricoprire. In caso di mansioni diverse e per qualifiche/categorie/aree diverse il punteggio è ridotto della metà.

4. Gli incarichi sopra indicati di Elevata Qualificazione ex art. 15 CCNL 2022-2024, di specifiche responsabilità o di funzione, rispettivamente ex artt. 84 e 97 del CCNL 2019-2021, di RUP e di RP, rispettivamente, ex artt. 15 del D. Lgs 36/2023 e 5 della L. 241/1990, di Presidente, Membro di gara/concorso devono essere attribuiti formalmente con apposito atto amministrativo (determinazione dirigenziale, deliberazione di Giunta/Consiglio etc.) o con lettera debitamente protocollata di conferimento incarico dal Responsabile competente. Parimenti, gli altri incarichi devono risultare e poter essere dimostrati mediante formale documentazione.

5. Qualora l'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 15 CCNL 2022-2024, è attribuito a

soggetto che svolge anche funzioni dirigenziali ai sensi del combinato disposto artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii (negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) il punteggio indicato nella tabella di cui sopra viene aumentato della metà.

6. La stessa attività non può essere oggetto di doppia assegnazione di punteggio (es. incarico conferito ex art. 84 del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Locali assegnato in quanto Responsabile del Procedimento; incarico di RUP e RP assegnato in quanto titolare di incarico di Elevata Qualificazione) e, pertanto il punteggio non viene cumulato ma è valutato esclusivamente l'incarico principale (nei casi esposti incarico di Responsabile del Procedimento ed incarico di EQ).

Art. 5

Commissione

1. La Commissione relativa alle procedure selettive comparative riservate interamente al personale interno per il passaggio all'area superiore è composta da un Presidente, le cui funzioni sono svolte, di norma, dal Segretario Comunale, dal Responsabile competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane e da un ulteriore membro esperto appartenente all'area dei Funzionari e dell'EQ. Le funzioni di Segretario verbalizzante, individuato con atto dal Responsabile dell'ufficio Gestione Risorse Umane, possono essere svolte da un dipendente, almeno inquadrato nell'area degli Istruttori o, in alternativa, dal membro esperto con qualifica inferiore (es. dal dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'EQ non titolare di incarico di EQ rispetto a quello titolare di incarico di EQ) ovvero, in caso di pari qualifica, dal membro con anzianità di servizio inferiore o, in caso di ulteriore parità, con minore anzianità anagrafica o da un dipendente dell'ente. Nel primo caso, qualora il Segretario verbalizzante non sia uno dei membri esperti della commissione, non è componente della Commissione stessa.

2. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, ciascun sesso deve essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, nell'ambito dei componenti della Commissione, nella misura di almeno un terzo.

3. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego, la verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione prima dell'inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali che devono contenere l'esplicita attestazione della verifica stessa.

4. La Commissione è nominata con determinazione del Responsabile competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane Gestione e Sviluppo Risorse Umane; con lo stesso o successivo atto, il Responsabile competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane, dopo aver verificato le domande pervenute al fine di determinarne l'ammissibilità alla procedura sulla base di tutti i requisiti richiesti, delle autodichiarazioni rese dai/dalle candidati/e nell'istanza, dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta dei dati già in possesso dell'amministrazione, disporrà l'ammissione dei candidati alla procedura.

5. La Commissione provvede, dopo la verifica dei requisiti, alla fase dell'istruttoria per l'attribuzione dei punteggi, alla formulazione della graduatoria per l'attribuzione del/i posto/i oggetto della procedura comparativa per la progressione fra le aree, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva, risultante dalla somma del punteggio attribuito ai titoli, alla pubblicazione della graduatoria, nonché alla trasmissione delle risultanze al Responsabile del Settore Risorse Umane per il seguito di propria competenza.

6. Per quanto non disciplinato nel presente articolo in merito alla nomina, funzionamento e compiti della Commissione, si fa rinvio all'art. 17 del vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego per quanto compatibile.

Art. 6

Graduatoria e validità

1. La Commissione formula una graduatoria per l'attribuzione del/i posto/i oggetto della selezione, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva ottenuta con i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, risultante dalla somma del punteggio attribuito ai titoli. In caso di parità, si applicano le preferenze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. In caso di ulteriore parità è preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria A) Valutazione positiva della performance; in caso di ulteriore parità di punteggio sarà preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria C) Valutazione dei titoli di studio, in caso di ulteriore parità sarà preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria D) Numero e tipologia degli incarichi rivestiti.
2. La graduatoria e la nomina dei/delle vincitori/vincitrici della selezione è approvata con determinazione del Settore competente in materia di gestione e sviluppo delle Risorse Umane e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
3. La graduatoria avrà efficacia limitata al/ai posto/i oggetto della procedura, e pertanto la stessa non potrà essere utilizzata per successive necessità programmate dall'ente. Indi, tale graduatoria è utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione ed ha validità esclusivamente per la selezione cui è riferita.
4. I/Le dipendenti vincitori/vincitrici della selezione dovranno sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'area immediatamente superiore, previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I/Le vincitori/vincitrici sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022. Fino a quando il contratto non viene firmato, il nuovo rapporto di lavoro non nasce e, quindi, non decorre il relativo trattamento giuridico ed economico.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022, in caso di passaggio all'area immediatamente superiore, al/alla dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il/la dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.
6. I/Le dipendenti vincitori/vincitrici della progressione fra le aree verranno inquadrati con il nuovo profilo professionale acquisito e non potranno partecipare ad ulteriori progressioni verticali nei tre anni successivi al nuovo inquadramento. Tali dipendenti, con il nuovo inquadramento professionale acquisito, potranno essere assegnati anche ad un altro Settore secondo le esigenze organizzative dell'Ente.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di Giunta comunale che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono modificate o abrogate, qualora incompatibili, eventuali disposizioni interne e regolamentari, in contrasto con lo stesso.
3. Successive disposizioni di legge o contrattuali con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.
3. Gli avvisi di indizione di progressioni fra le aree costituiscono *lex specialis*, pertanto ad essi è attribuito il carattere precettivo.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili e compatibili con le procedure di progressione fra le aree, al vigente Regolamento sulle modalità di accesso all'impiego del Comune di Tarquinia ed alle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia per quanto compatibili.

Allegato A) al Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026

**PROGRESSIONI TRA LE AREE IN DEROGA
ALLA DISCIPLINA ORDINARIA-
PROCEDURA TRANSITORIA DI CUI
ALL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022
, COME INTEGRATO E MODIFICATO
DALL'ART. 12 DEL CCNL 23.02.2026**

INDICE

Art. 1.....	16
Finalità ed ambito di applicazione.....	16
Art. 2.....	17
Requisiti speciali di partecipazione alla procedura selettiva.....	17
Art. 3.....	17
Elementi di valutazione della procedura comparativa.....	17
Art. 4.....	22
Graduatoria e validità.....	22
Art. 5.....	23
Disposizioni Transitorie.....	23

Art. 1**Finalità ed ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, come integrato e modificato dall'art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026, ed in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2026, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL 2019-2021 di seguito riportata:

Tabella C**Tabella di corrispondenza**

2

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell' obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione	a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni relative alla disciplina delle progressioni tra le aree a regime, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026, contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

Requisiti speciali di partecipazione alla procedura selettiva

1. La progressione tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del vigente CCNL 16.11.2022 ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Tarquinia in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL Funzioni Locali 16.11.2022.
2. Restano salvi, in quanto compatibili, i requisiti generali di partecipazione alla procedura stabiliti nell'art. 2 e le norme relative agli "avvisi di selezione" di cui all'art. 3 del Regolamento relativo alle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2022-2024.
3. Ai fini dell'ammissione, è necessaria l'assenza di procedimenti disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il/la dipendente viene ammesso/a alla procedura con riserva e, ove lo/la stesso/a rientri in posizione utile nella graduatoria, il passaggio all'area superiore viene sospeso sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al/la dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il/la dipendente viene definitivamente escluso/a dalla procedura.
4. In presenza di provvedimenti disciplinari, nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda di ammissione alla procedura, pari o inferiori alla multa, al punteggio finale totale derivante dalla valutazione di tutti i titoli di cui all'art. 4 vengono detratti i seguenti punti:
II) punti 1, per ogni rimprovero scritto;
III) punti 3, per ogni multa comminata dall'ente.

Art. 3

Elementi di valutazione della procedura comparativa

1. La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane.
2. Costituiscono elementi di valutazione, con l'assegnazione di massimo punti 100, i seguenti criteri:

A) ESPERIENZA MATURATA NELL'AREA DI PROVENIENZA, anche a tempo determinato.

1. I titoli di servizio ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato esclusivamente presso le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., sia a tempo pieno che a tempo parziale; il servizio prestato a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità.
2. I complessivi **35 punti disponibili su 100** per i titoli di servizio sono attribuiti in base alle disposizioni contenute nell'avviso di selezione e fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, in funzione delle seguenti classi:
 - I. servizio di ruolo con mansioni corrispondenti o equiparabili o attinenti a qualifiche/categorie/aree pari ai posti da ricoprire, per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 (quindici) : punti 0,15;
 - II. servizio di ruolo con mansioni diverse e per qualifiche/categorie/aree pari ai posti da ricoprire, per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 (quindici): punti 0,10;

3. Qualora il/la dipendente sia in possesso di certificazione attestante l'aver prestato "lodevole servizio" presso una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., verranno aggiunti punti 1,5 al punteggio come sopra definito nelle classi.

B) TITOLI DI STUDIO

1. Sono valutati esclusivamente i titoli di studio previsti dal CCNL per l'accesso all'area dall'esterno. I complessivi **35 punti disponibili su 100** sono attribuiti in base ai criteri di cui ai successivi commi.

2. La Laurea vecchio ordinamento (DL) o la Laurea magistrale/specialistica articolata su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico costituisce un titolo di studio superiore rispetto alla Laurea triennale (TAR Lazio, Sez. IV 23/11/2022 n. 15616, n. 6512 del 19/05/2022, n. 10104 del 15/07/2022). Pertanto, gli/le istanti in possesso di Laurea a ciclo unico Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento hanno diritto al punteggio aggiuntivo per titolo superiore. In particolare il medesimo titolo, sia qualora costituisca requisito di accesso sia qualora sia titolo di studio ulteriore, verrà valutato, in base alla votazione conseguita, sommando i rispettivi punteggi indicati nelle tabelle Laurea Triennale (L) e Laurea specialistica /magistrale (LS/LM) biennale.

3. Per il passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Operatori Esperti, in base alla tipologia di profilo professionale, possono essere richiesti una specifica qualificazione professionale e/o patente.

3-bis. Non viene attribuito alcun punteggio ai titoli di studio inferiori al Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con corso di studi di durata quinquennale. A tale ultimo titolo, si attribuiscono i seguenti punteggi esclusivamente qualora costituisca titolo ulteriore ai sensi del comma 2 del presente articolo:

DIPLOMA QUINQUENNALE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	DA	A	
36	41	60	69	5,0
42	47	70	79	6,0
48	53	80	89	7,0
54	58	90	97	8,0
59		98	100	9,0
60		100 e LODE		10,0

LAUREA TRIENNALE (L)

TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	7,0
80	95	8,0
96	106	9,0
107	110	11,00

110 e LODE	12,00
------------	-------

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE (LS/LM) BIENNALE		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	7,0
80	95	8,0
96	106	9,0
107	110	11,00
110 e LODE		12,00

4. Per il passaggio dall'Area degli Operatori Esperti all'Area degli Istruttori, in base alla tipologia di profilo professionale, può essere richiesta apposita abilitazione professionale.

4-bis. Per il passaggio di cui al comma 6 di tale articolo, si attribuiscono i seguenti punteggi:

DIPLOMA QUINQUENNALE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
--

TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	DA	A	
36	41	60	69	2,0
42	47	70	79	3,0
48	53	80	89	4,0
54	58	90	97	5,0
59		98	100	6,0
60		100 e LODE		7,0

<i>Titolo di studio universitario</i>				
<i>Titolo espresso in centodecimi</i>		<i>Valutazione Laurea Triennale</i>	<i>Valutazione Laurea Magistrale o Specialistica (biennio)</i>	<i>Valutazione Laurea Magistrale o Specialistica (ciclo unico)</i>
<i>Da</i>	<i>A</i>			
66	79	6,0	6,0	12,0
80	95	7,0	7,0	14,0
96	106	8,0	8,0	16,0
107	110	9,0	9,0	18,0
110 e lode		10,0	10,0	20,0

5. Per il passaggio dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in base alla tipologia di profilo professionale, può essere richiesta apposita abilitazione professionale.

5-bis. Per il passaggio di cui al comma 5 di tale articolo, si attribuiscono i seguenti punteggi:

LAUREA TRIENNALE (L)		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	5,0
80	95	6,0
96	106	7,0
107	110	8,5
110 e LODE		10,0

LAUREA SPECIALISTICA (LS) O LAUREA MAGISTRALE (LM) BIENNALE		
TITOLI ESPRESSI IN CENTESIMI		PUNTEGGIO
DA	A	
66	79	7,0
80	95	8,0
96	106	9,0
107	110	10,5
110 e LODE		12,0

6. Al punteggio attribuito ai sensi del presente articolo commi 3-5 della presente lettera B), si aggiungono i punteggi riportati nella tabella di cui sotto, attribuibili esclusivamente per i titoli di studio attinenti al profilo da ricoprire. Qualora il titolo di studio non sia attinente al posto da ricoprire, il relativo punteggio viene ridotto della metà.

TITOLO DI STUDIO	AREA DI DESTINAZIONE:		
	AREA OPERATORI ESPERTI	AREA ISTRUTTORI	AREA FUNZIONARI ED EQ
Master Universitario di I livello e/o Corso di perfezionamento universitario	3,0	4,5	6,0
Master Universitario di II livello e/o Diploma di Specializzazione	5,0	6,5	8,0
Dottorato di ricerca	7,0	8,5	11,0

C) COMPETENZE PROFESSIONALI

1. Per competenze professionali si intendono, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (quali certificazioni informatiche e linguistiche), le abilitazioni professionali, colloquio valutativo (eventuale). I complessivi **30 punti disponibili su 100** sono attribuiti in base ai criteri di cui ai successivi commi.

2. Relativamente alle certificazioni informatiche e linguistiche si considerano esclusivamente quelle conseguite con attestato finale di profitto. Le certificazioni linguistiche ed informatiche valide ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere rilasciate da Università, Enti pubblici o privati accreditati al MIUR e riconosciute dalle amministrazioni centrali (certificazioni riconosciute nei concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione e da altri Ministeri).

3. Rientrano fra le certificazioni linguistiche quelle riconosciute a livello internazionale rilasciate da enti accreditati dal MIUR che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER) o *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR). Il QCER definisce le linee guida per descrivere i livelli di competenza linguistica posseduta da un soggetto. Il QCER individua sei livelli di competenza linguistica (A1/A2, B1/B2, C1/C2), ripartiti in tre livelli: elementare (A), intermedio (B) ed avanzato (C).

4. Viene attribuito il punteggio esclusivamente per le certificazioni linguistiche conseguite almeno con livello intermedio (livelli B e C). Nessun punteggio viene attribuito per competenze linguistiche di livello base (livello A). La certificazione linguistica di livello superiore assorbe quella di livello inferiore.

5. Relativamente alle certificazioni informatiche, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera anche il superamento, esclusivamente con livello "avanzato" ed in stato "concluso", di tutti i corsi disponibili e relativi alle "Competenze digitali per la PA", inseriti nella piattaforma Syllabus realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). Nessun punteggio verrà attribuito in caso di superamento parziale corsi disponibili e relativi alle "Competenze digitali per la PA".

6. Alle competenze professionali si attribuiscono i seguenti punteggi:

Punteggio massimo attribuibile ai titoli di cui alla seguente tabella: punti 15

TITOLO	AREA OPERATORI ESPERTI	AREA ISTRUTTORI	AREA FUNZIONARI ED EQ
Iscrizione all'Albo professionale per attività attinente al profilo professionale;	2,0	3,0	4,0
Attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della L. 845/1978, o ad essi equiparati	2,0	3,0	4,5
Informatiche	2,0	3,0	4,5
Piattaforma Syllabus DFP Competenze digitali per la PA	2,0	3,0	4,5
Linguistiche:			
1. livello B1	2,0	2,0	3,0
2. livello B2	3,0	4,0	5,0
3. livello C1	4,0	6,0	7,0
4. livello C2	5,0	8,0	9,0

Punteggio massimo attribuibile alle competenze lavorative di cui alla seguente tabella: punti 15

COMPETENZE LAVORATIVE	PUNTEGGIO MASSIMO
Incarico di Elevata Qualificazione- EQ- (ex art. 16 CCNL 2019-2021)	Per ogni mese (o frazione di mese superiore a giorni 15): punti 0,3
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione (DEC) ex art. 31 del D. Lgs 36/2023 e/o Responsabile del Procedimento (RP) ex art. 5 della L. 241/1990	Punti 1,50 per ogni incarico
Aree Operatori, Operatori Esperti ed Istruttori :Incarico di Specifiche Responsabilità (ex art. 84 del CCNL 2019-2021) o di Funzione (ex. Art 97 del CCNL 2019-2021)	Per ogni mese (o frazione di mese superiore a giorni 15): punti 0,15
Area Funzionari ed EQ: Incarico di Specifiche Responsabilità (ex art. 84 del CCNL 2019-2021) o di Funzione (ex. Art 97 del CCNL 2019-2021)	Per ogni mese (o frazione di mese superiore a giorni 15): punti 0,20
Presidente, Membro di commissione o di gara presso l'Ente e/o altre PP.AA	Punti 0,8 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 5,0
Incarichi di insegnamento presso la P.A. di durata non inferiore a 3 mesi	Punti 1 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 4,0
Relatore a convegni, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni scientifiche inerenti il posto da ricoprire.	Punti 0,8 per ognuno fino ad un massimo di punti 4,0.

7. Vengono inoltre attribuiti 0,5 punti (nel limite max di punti 3) ai singoli corsi organizzati dal Comune di Tarquinia e rivolti a tutto il personale dipendente, sia per i quali vige l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni normative (es. corso annuale in materia di prevenzione della corruzione), sia quelli non obbligatori.

8. Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai corsi di cui al precedente comma, il/la dipendente deve aver partecipato e superato l'esame di apprendimento finale, qualora previsto. Non verrà attribuito alcun punteggio ai corsi di aggiornamento/formazione non certificati.

9. Qualora il/la dipendente sia in possesso di "encomi" e/o di certificazione attestante l'aver prestato "lodevole servizio" rilasciati dal Comune di Tarquinia o da altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., verranno aggiunti, ai punteggi come sopra definiti nelle classi, punti 1,5 per ogni attestazione sino al limite massimo di 3 punti .

Art. 4

Graduatoria e validità

1. La Commissione formula una graduatoria per l'attribuzione del/dei posto/i oggetto della selezione, secondo l'ordine di merito della votazione complessiva ottenuta con i criteri di cui all'art. 3 del presente allegato al Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del

CCNL Funzioni Locali 23.02.2026, risultante dalla somma del punteggio attribuito ai titoli. In caso di parità, si applicano le preferenze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. In caso di ulteriore parità è preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria A) Esperienza maturata nell'area di provenienza; in caso di ulteriore parità di punteggio sarà preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria B) Titoli di studio; in caso di ulteriore parità sarà preferito/a il/la candidato/a con maggiore punteggio nella categoria C) Competenze professionali.

2. Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6 del Regolamento relativo alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2022-2024.

Art. 5

Disposizioni Transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente allegato al Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026 disciplinano esclusivamente le procedure comparative per la progressione tra le categorie, riservate al personale a tempo indeterminato in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al CCNL 2019-2021, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dal Comune di Tarquinia, attuabili **temporaneamente, e comunque entro il 31 dicembre 2026**, a norma dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. 65/2001 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 13, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, parzialmente modificato ed integrato ad opera dell'art. 12 del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026 che, fra l'altro, ha sostituito il termine del "31.12.2025" con la nuova scadenza del "31.12.2026".

2. Le progressioni di cui all'art. 1 del presente allegato al Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2021, n. 165 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.